



Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale  
Sede di Imola  
Il Direttore

Imola, lì 5 luglio 2018

## COMUNICATO

**OGGETTO:** Determinazione dell'**ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE** relativo al **periodo 01.07.2018 –30.06.2019.**  
Art.2 comma 12 del D.L. 13 marzo 1988 n.69 convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988 n.153. Decreto Min.Lavoro e Prev.Sociale 13.05.1998. Circolare I.N.P.S. n. 68 del 11.5.2018.

**TUTTI I DIPENDENTI CHE PERCEPISCONO ATTUALMENTE L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E COLORO CHE RITENGONO DI TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI PERCEPIRLO** sono invitati a presentare apposita richiesta tramite la **sezione DATI ANF** dal **PORTALE** dipendenti dell'Azienda.

Si segnala che, al momento, dal portale non è possibile:

- 1) indicare che un familiare ricompreso nel nucleo è un soggetto in condizioni di inabilità. Pertanto, in tali casi, occorre procedere a compilare la domanda tramite la sezione del portale e, contestualmente, occorre far pervenire all'ufficio stipendi, anche via mail, il verbale di riconoscimento della situazione di inabilità;
- 2) richiedere l'assegno nucleo familiare per periodi arretrati rispetto all'1 luglio 2018. Pertanto, la richiesta di riconoscimento dell'assegno per periodi precedenti dovrà essere presentata tramite il modulo cartaceo reperibile nell'INTRANET aziendale – Sezione Servizi – SUMAP- Modulistica – Trattamento Economico.

Si ricorda che:

### **A) IL NUCLEO FAMILIARE E' COMPOSTO:**

- dai coniugi con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in questa tipologia anche i nuclei con figli di età inferiore a 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell'assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti;
- dai figli ed equiparati senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

**Il percettore dell'assegno è tenuto a comunicare** le variazioni del nucleo familiare entro **30 giorni dal loro verificarsi.**

**B) Concorrono a formare il reddito familiare** i redditi complessivi assoggettabili all'I.R.P.E.F. (desumibili dal **Mod. 730** o dal **Mod. Unico** e dalla **Certificazione Unica - CU** relativi ai redditi dell'anno 2017) e i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi di importo inferiore a quello previsto per la presentazione della denuncia fiscale, i redditi per i quali

non è previsto il rilascio di certificazioni fiscali (prestazioni di mobilità, di malattia, etc. corrisposti da INPS), i redditi conseguiti all'estero o presso enti internazionali non soggetti alle norme tributarie nazionali, i redditi **soggetti a tassazione separata** (rilevabili esclusivamente dalla CU e non riportati nel modello 730 o Unico), i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a € 1.032,91.

Nel campo "**Redditi soggetti a Irpef - Altri**" vanno indicati i redditi derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, etc. risultanti nella denuncia dei redditi.

Nel campo "**Redditi esenti – Dipendente**" vanno indicati i redditi esenti da imposta derivanti da lavoro dipendente ed assimilati (pensione, assegni ed indennità a ciechi, sordomuti ed invalidi civili, pensioni sociali, etc....)

Nel campo "**Redditi esenti – Altri**" vanno indicati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva quali: interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi a pronostici, rendite da cct, bot, etc....

**Non vanno indicati** (neanche fra i redditi esenti) i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi, le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, gli importi delle pensioni di guerra e privilegiate, le indennità di accompagnamento di cui alla legge 11.02.80 n. 18 (a favore degli invalidi assoluti).

SI RICORDA CHE, A SEGUITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA SIGLATO CON L'AZIENDA, I PATRONATI DELLA ZONA IMOLESE PRESTANO ASSISTENZA GRATUITA NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE.